

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione

Allegato a: **Delibera n. 666/08/CONS**

"ALLEGATO B"

(alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008)

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli 1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione:

a. una dichiarazione, redatta secondo il modello 3/ROC, contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;

b. una dichiarazione, redatta secondo il modello 4/ROC, contenente l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. h) ed i), dell'allegato A, in forma di ente pubblico, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.

3. I soggetti indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.

Dichiarazioni relative all'assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, delle concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell'allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

1. I soggetti in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:

1. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC - le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);

2. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 3. ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;
 4. ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 5. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica.

1. Gli editori di testate quotidiane o periodiche con più di dodici numeri l'anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalità elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
 1. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
 2. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 3. ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;
 4. ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 5. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. Gli editori di testate periodiche diverse da quelle di cui al comma precedente, ivi compresi gli editori che diffondono in modalità elettronica, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.4/ROC, contenente:
 1. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 2. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o

- l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti costituiti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:

1. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c).
 2. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 3. per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
 4. ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;⁷
 5. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.4/ROC, contenente:
1. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
 2. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
 1. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive

partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano la successiva lettera b);

2. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
 3. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'attività svolta

I soggetti obbligati all'iscrizione, così come indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in ogni caso, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione relativa all'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta. In particolare per ciascuna tipologia di attività è individuato un modello specifico da compilare. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività sarà tenuto a presentare diversi modelli ciascuno riferito alla singola attività esercitata. Di seguito è riportato l'elenco dei modelli previsti per ciascuna attività:

q gli operatori di rete producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/Roc che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione ;

q i fornitori di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità di diffusione ed i dati relativi al responsabile dell'attività;

q i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 23/ROC che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione e le modalità di diffusione;

q i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, producono una dichiarazione, redatta secondo il modello 6/ROC per ogni canale gestito, indicando i provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché la denominazioni del canale, le eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e le informazioni relative a testate giornalistiche;

q le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate servite producono il modello 7/1./ROC e/o 7/2/ROC, riportando l'elenco delle imprese servite, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva;

q i produttori o distributori di programmi radiotelevisivi producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 8.1/ROCo 8.2/ROC che riportino l'elenco delle opere prodotte o distribuite ed altre informazioni relative alle stesse;

q le agenzie di stampa a carattere nazionale producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l'indicazione dell'agenzia di stampa;

q gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 9/ROC, per ciascuna testata edita, indicando il nome della testata edita e le altre informazioni relative alla stessa;

q i fornitori di servizi di comunicazione elettronica producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 11/ROC, che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO

Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, che operano in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale redatta secondo:
 1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
 2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
 3. il Modello 5.1/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.p.A., S.A.P.A., o Cooperative con azioni);
 4. il Modello 5.2/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.r.L. o Cooperative con quote);
 5. il Modello 5.4/ROC (nel caso sussistano eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persona, ovvero altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
 6. ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
2. La dichiarazione di cui sopra deve riportare:

a. l'elenco dei propri soci;

b. l'elenco dei soci delle società il cui assetto partecipativo deve essere indicato al registro ai sensi del presente regolamento;

c. l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

1. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo il Modello 5.1/ROC ed il Modello 5.5/ROC.
2. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di società di persone, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo:
 1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
 2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
 3. il Modello 5.3/ROC, (aggiornamento dell'elenco dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
 4. ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
3. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di impresa individuale, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali del soggetto secondo il modello 2/ROC nonché ogni altro modello relativo all'attività esercitata.
4. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali ed i dati relativi agli amministratori in carica redatta secondo il Modello 2/ROC ed il Modello 4/ROC, nonché ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
5. I soggetti di cui all'art. 2, lett. d) dell'allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità

al Modello 20/ROC.

“ALLEGATO C”

(alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008)

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE

Modalità di comunicazione dei dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale nelle bande I, III, IV e V

1. I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti sul territorio italiano nelle bande I-III/VHF, IV-VUHF forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite in conformità all'allegato TEC. Nel medesimo allegato sono contenute tre distinte specifiche tecniche denominate TA1, TD2 e RD2 da utilizzarsi rispettivamente per gli impianti di radiodiffusione televisiva analogica, per gli impianti di radiodiffusione televisiva digitale e per gli impianti di radiodiffusione sonora digitale. Tali specifiche tecniche annullano e sostituiscono le specifiche TA0, TD1 e RD1 precedentemente utilizzate per il conferimento dei dati alla sezione speciale.
2. Gli stessi soggetti forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli già parzialmente comunicati in occasione dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformità all'allegato "AMM".
3. Ciascuna variazione dei dati trasmessi è comunicata all'Autorità entro sessanta giorni dal verificarsi della modifica.
4. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.

Sito internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
